



AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che, con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 agosto 2018, n. 539 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2018 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto.

In particolare l'art. 13 "sospensione dei mutui", comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. E' altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, si precisa che la sospensione sarà regolata come segue:

a) qualora venga richiesta la sospensione della sola quota capitale:

- durante il periodo di sospensione il mutuatario corrisponderà alla Banca mutuante gli interessi calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, sul debito residuo in essere al momento della sospensione. Tali interessi saranno corrisposti con la medesima periodicità e scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento oggetto della sospensione;
- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora alle quote capitali ricomprese nella sospensione. Resta fermo che nell'eventualità di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai soli interessi durante il periodo di sospensione, la Banca provvederà ad applicare la mora contrattualmente prevista;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta a effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l'ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell'importo residuo mutuato.

b) Qualora venga richiesta la sospensione dell'intera rata:

- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora;
- gli interessi che matureranno nel periodo di sospensione, a valere sul capitale residuo in essere al momento della sospensione, calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, saranno corrisposti dalla parte mutuataria con le successive rate residue di ammortamento, previa divisione in quote di uguale importo;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l'ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell'importo residuo mutuato.

Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.

27.08.2018

Cassa Padana